

ISMETT
ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E TERAPIE
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
IRCCS
PALERMO

Capitolato speciale d'oneri per la fornitura di servizi bancari e finanziari a supporto dell'attività dell'IRCCS ISMETT Srl (di seguito "ISMETT") di Palermo
Gara n 6252898; CIG 64949087 A1

Cap. 1 – Oggetto dell'Appalto

Il presente capitolato ha per oggetto la procedura di aggiudicazione – e il conseguente contratto - per la fornitura di servizi bancari e finanziari a supporto dell'attività di ISMETT sulla base di quanto più dettagliatamente specificato nell'allegato 1. CPV 66110000-4.

La durata del contratto sarà di circa 22 mesi come meglio descritto negli artt. 3 e 4 dell'allegato 1 al presente Capitolato Speciale d'Oneri ferma restando la facoltà di ISMETT, qualora necessario per garantire la continuità e la regolarità di erogazione del servizio nelle more della reiterazione della procedura di gara, di prorogarne il termine di scadenza fino a 120 giorni, alle medesime condizioni contrattuali, dandone preventivo avviso al fornitore che sarà pertanto tenuto a continuare il servizio per tutto il periodo di proroga senza interruzioni di sorta.

Si precisa che ISMETT, in alternativa alla sopradescritta proroga di 120 giorni, si riserva la facoltà di concordare con l'Impresa appaltatrice il rinnovo del contratto a tutte le medesime condizioni e modalità di aggiudicazione o a condizioni e modalità migliorative per un periodo di tempo che può arrivare fino ad ulteriori 24 mesi dalla prima scadenza qualora detto rinnovo risulti vantaggioso per ISMETT dal punto di vista economico e dei contenuti del servizio.

ISMETT ha la facoltà di recedere dal contratto stipulato in esito alla presente procedura, in qualsiasi momento nel corso della sua durata, ai sensi della norma di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1373 e 1671 del c.c. Tale facoltà non è concessa al fornitore.

RUP della presente procedura è la dott.ssa Rosaria Cataldo, Direttore del Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali di ISMETT. Il servizio sarà aggiudicato in esito a procedura aperta, ai sensi del DLGS n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., ed in base al criterio del prezzo più basso, secondo quanto disposto dall'art. 82 del predetto decreto. Il servizio di che trattasi sarà aggiudicato a lotto unico e indivisibile con esclusione di qualsivoglia frazionamento dell'oggetto del contratto. L'unicità ed indivisibilità del lotto di aggiudicazione è dovuta dalla natura stessa del servizio e dalla necessità di avere un unico interlocutore. Non è ammessa la ripartizione del lotto ai fini di aggiudicare separatamente singole parti dello stesso.

L'importo complessivo presunto del contratto di che trattasi, calcolato come specificato agli artt. 4 e 5 dell'allegato 1, ammonta ad euro 1.549.166,67 (oltre IVA se dovuta) che deve considerarsi base d'asta.

Avendo riguardo all'ipotesi di eventuale rinnovo l'importo massimo pagabile sulla base del contratto di che trattasi ammonta ad **euro 3.239.166,67 (oltre IVA se dovuta).**

Trascorsi i termini previsti dal D.lgs 163 del 12.04.2006 e s.m.i., art. 11, commi 10 e 10 ter, sarà cura di ISMETT contattare l'impresa aggiudicataria per la formalizzazione del vincolo contrattuale e l'effettiva decorrenza del contratto. ISMETT si riserva l'esecuzione in urgenza, durante il termine dilatorio o durante il termine di sospensione obbligatoria, nei casi previsti all'art. 11 del predetto decreto legislativo, comma 9 ultimo periodo.

Cap. 2 – Decorrenza e durata del contratto

Per la decorrenza e la durata del contratto si rinvia a quanto descritto negli artt 3 e 4 dell'allegato 1.

Cap. 3 – Caratteristiche generali del servizio.

L'allegato capitolato descrittivo e prestazionale (Allegato 1) descrive, in modo dettagliato e puntuale, le modalità di erogazione di tutti i servizi del contratto e gli obblighi dell'aggiudicatario.

Cap. 4 – Verifiche e controlli in corso di esecuzione e provvedimenti conseguenti.

Per tutta la durata del contratto ISMETT, utilizzando personale all'uopo incaricato, avrà piena facoltà di esercitare in ogni momento le verifiche ed i controlli ritenuti opportuni volti a verificare la piena e corretta esecuzione dei servizi offerti.

Tali verifiche non diminuiscono né tanto meno eliminano la responsabilità dell'aggiudicataria, che rimane intera ed assoluta.

Nel caso il fornitore, nel corso del rapporto contrattuale, sospendesse per qualsiasi motivo i servizi aggiudicati, sarà facoltà di ISMETT provvedere direttamente nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altri fornitori di propria fiducia, a libero mercato, addebitando al fornitore inadempiente le maggiori spese da ciò derivanti nonché l'eventuale maggior costo rispetto a quello che ISMETT avrebbe sostenuto se i servizi fossero stati effettuati regolarmente a termini di contratto.

Quanto sopra fatto salva ogni altra azione che ISMETT riterrà opportuna in idonea sede intesa all'accertamento ed al risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti.

Cap. 5 – Fatturazione, pagamenti

Gli interessi e le commissioni saranno addebitati ad ISMETT alla fine di ciascun trimestre solare nella misura dei crediti effettivamente ceduti e anticipati. Nel conteggio periodico degli interessi, il tasso debitore offerto dall'Impresa aggiudicataria andrà sommato all'EURIBOR **1 mese su base 365**, da considerarsi comunque anche se inferiore a zero, pubblicato nel quotidiano *"Il Sole 24 Ore"* l'ultimo giorno di ciascun mese o giorno precedente se non disponibile. Il tasso così ottenuto verrà applicato nel conteggio degli interessi del mese successivo e così via per ciascuna mensilità.

Tutte le fatture dovranno essere intestate a:

ISMETT srl

Via Discesa dei Giudici 4

90133 PALERMO

P. IVA 04544550827

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 30 gg. data ricezione fattura.

Si precisa altresì che l'Impresa aggiudicataria, **non potrà in nessun caso interrompere i servizi, neanche nell'ipotesi di presunto mancato pagamento da parte di ISMETT di importi fatturati antecedentemente ai 30 giorni.** Un'interruzione dei servizi, anche nel caso sopra citato, equivarrebbe ad un'interruzione di pubblica fornitura, esponendo dunque l'Impresa che se ne rendesse responsabile a tutte le conseguenze civili e penali prescritte dalla legislazione italiana.

Con la partecipazione alla gara, l'Impresa concorrente si impegna, con la presentazione dell'offerta, al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 art. 3.

In tal senso, si precisa che, in sede di sottoscrizione contrattuale, l'Impresa aggiudicataria dovrà fornire l'indicazione del conto o dei conti dedicati e l'indicazione delle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sui predetti conti, pena la nullità assoluta del contratto.

Cap. 6 – Aggiornamento e Revisione corrispettivi

Le condizioni offerte in sede di gara resteranno fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto con esclusione di qualsivoglia modificazione in pejus per ISMETT anche nel periodo di proroga.

E' esclusa la revisione in aumento dei costi convenuti salvo gli adeguamenti previsti dalle leggi applicabili.

Pertanto, i corrispettivi risultanti dall'aggiudicazione di che trattasi si intendono offerti ed accettati dal fornitore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e non potranno subire variazioni in aumento per tutta la durata del contratto.

Resta tuttavia fermo quanto disciplinato dall'art. 1467 del Codice Civile.

Cap. 7 – Risoluzione del contratto:

ISMETT potrà procedere di diritto ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto e ad assicurare direttamente, a spese del fornitore inadempiente, la continuità delle prestazioni, con le modalità indicate al precedente capitolo 4, anche:

- in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità dei servizi, quali: interruzioni senza giustificato motivo; inosservanza delle condizioni essenziali indicati nel presente capitolato; reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento che disciplinano la materia di che trattasi;
- qualora non vengano rispettati da parte dell'impresa aggiudicataria, i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni infortuni, ecc.;
- nel caso di mancata corresponsione da parte dell'impresa aggiudicataria, delle paghe ai propri dipendenti;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali tali da compromettere la regolarità dei servizi;
- in caso di subappalto del contratto non debitamente autorizzato;
- quando a carico degli affidatari sia stato avviato procedimento penale per frode o per qualsiasi reato che

incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;

- nel caso di sottoposizione dell'Impresa aggiudicataria a fallimento o ad altra procedura concorsuale. In tal caso il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto di ISMETT di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessazione del servizio;
- nel caso di ritardo nell'attivazione del servizio superiore a 10 giorni.

Inoltre, si rileva che al verificarsi, in qualsiasi momento, dei presupposti interdittivi stabiliti dal Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, ISMETT recederà dal contratto.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolare esecuzione del contratto, le stesse saranno formalmente contestate al fornitore inadempiente.

Dopo n. 2 contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni del fornitore, ISMETT potrà procedere di diritto ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto come detto sopra.

La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni e le spese conseguenti a detta risoluzione.

Essendo l'importo presunto di gara superiore a 100 migliaia di euro, si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 20/11/2008 n. 15 come modificato dall'art. 28 comma 1 della L.R. 14/5/2009 n. 6, in caso di aggiudicazione per un importo superiore a 100 migliaia di euro, l'impresa dovrà, in caso di formalizzazione del contratto, indicare un conto corrente unico sul quale fare confluire tutte le somme relative all'appalto. L'impresa in indirizzo dovrà eventualmente avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative al contratto in oggetto, ivi incluse quelle inerenti le retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale e assegni circolari non trasferibili. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente punto comporta la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale.

A tal fine si chiarisce che non possono essere considerate operazioni relative al presente contratto le spese (anche di personale) che non riguardino in via esclusiva il contratto aggiudicato. Nel caso in cui l'Impresa non ritenga di rientrare nell'ambito di applicabilità di quanto disposto dalla norma sopracitata, potrà limitarsi, in sede di aggiudicazione provvisoria, a far pervenire a ISMETT entro i termini che saranno assegnati, una dichiarazione sottoscritta da un legale rappresentante in cui vengano specificati i motivi per i quali non risulta essere applicabile al caso concreto il disposto normativo sopra citato alla luce del chiarimento fornito.

La risoluzione del contratto si avrà anche nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

ISMETT verificherà il rispetto dei suddetti obblighi come prescritto dall'art. 2 della Legge Regionale Sicilia 20/11/2008 n. 15 al comma 3.

Cap. 8 – Garanzia provvisoria e garanzia fideiussoria definitiva

Per la partecipazione alla gara di cui al presente capitolato è indispensabile, a pena di esclusione:

- prestare, sotto forma di cauzione o di fideiussione provvisoria, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del D. Lgs 163/06 e s.m.i, una garanzia pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo a base d'asta, al netto dell'IVA se dovuta (**garanzia pari ad euro 30.984,00**). La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. **La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.** La garanzia deve avere validità per almeno duecentodieci (210) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a concedere, su richiesta di ISMETT, nell'ipotesi in cui alla data di scadenza della garanzia provvisoria ancora non sia intervenuta la sottoscrizione del contratto, un rinnovo della garanzia provvisoria medesima per il periodo di ulteriori 90 giorni. **La cauzione dovrà altresì comprendere l'impegno del garante a corrispondere ad ISMETT gli importi eventualmente richiesti al garante medesimo ex art. 38, comma 2-bis, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i; detto comma è stato introdotto dall'art. 39 comma 1 del D.L. 90/2014 e quindi integrato dalla Legge n. 114/2014.** La garanzia copre la mancata

sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, e sarà **svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo a fronte della produzione della garanzia definitiva**. L'importo della garanzia è ridotto del 50% nell'ipotesi in cui ricorrano i presupposti di cui al comma 7 dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06.

- presentare, altresì, l'impegno di un fideiussore a rilasciare il deposito cauzionale definitivo a favore di ISMETT qualora l'offerente risultasse affidatario, conformemente alla prescrizione del comma 8 dell'articolo 75 del D. Lgs. 163/06.

Il deposito cauzionale definitivo (art.113 del D. Lgs 163/06), da prodursi ai fini del perfezionamento del contratto, è prestato a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'inottemperanza a detti obblighi, nonché del rimborso delle somme che ISMETT dovesse pagare in più rispetto ai corrispettivi contrattuali per inadempienze del fornitore.

L'importo della cauzione definitiva resta determinato nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione IVA esclusa e con gli incrementi previsti dal citato art. 113. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

La garanzia fideiussoria definitiva deve prevedere espressamente **la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.**

Il deposito cauzionale deve avere durata tale da coprire l'intera durata contrattuale e dovrà essere prorogata o rinnovata dall'impresa aggiudicataria in caso di proroga o rinnovo del contratto. La garanzia definitiva potrà essere svincolata progressivamente secondo le disposizioni dell'art. 113, comma 3, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Non è ammessa l'esenzione dalla prestazione del deposito cauzionale definitivo.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la decadenza dall'aggiudicazione e preclude la formalizzazione del contratto. L'incameramento della cauzione definitiva, in caso di inadempimento contrattuale, non preclude ad ISMETT il perseguimento del risarcimento degli ulteriori eventuali danni, agendo nelle sedi e nei modi più opportuni.

Cap. 9 – Criteri di Aggiudicazione

La fornitura di che trattasi viene aggiudicata in esito all'espletamento di procedura aperta ex DLGS n.163/06 e s.m.i., con aggiudicazione a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta avente il prezzo più basso secondo quanto disposto dall'art. 82 del predetto decreto.

Cap. 10 – Formulazione e presentazione delle offerte

Per partecipare alla gara le imprese interessate dovranno far pervenire a ISMETT, Ufficio Protocollo, entro il termine perentorio **delle ore 12,00 del giorno 25 gennaio 2016** plico chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell'Impresa partecipante con l'indicazione all'esterno della ragione sociale dell'Impresa concorrente, dei numeri di telefono e fax della stessa e della *dicitura: "Offerta per l'affidamento della fornitura di servizi bancari e finanziari"*.

Detto plico deve essere indirizzato a:

ISMETT Srl – Via Discesa dei Giudici, 4 – 90133 Palermo.

Le modalità di invio dell'offerta sono lasciate alla libera scelta delle Imprese concorrenti nel rispetto delle norme previste dal vigente Codice Postale. Il recapito del suddetto plico entro il termine perentorio sopra indicato è ad esclusivo rischio del mittente.

Al fine dell'accertamento del rispetto del termine per la presentazione delle offerte farà fede unicamente la data di ricevimento apposta sui plichi contenenti le stesse da parte dell'Ufficio Protocollo di ISMETT. **Non saranno presi in considerazione, in nessun caso ed indipendentemente dai motivi dell'eventuale ritardo, plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato.**

Ai fini dell'ammissione alla gara è necessario che i plichi giungano entro il termine previsto. Saranno escluse le Imprese che non avranno fatto pervenire entro il sopraddetto termine il plico, restando irrilevante il motivo del ritardo.

Si informa che l'Ufficio Protocollo di ISMETT è sito al secondo piano dell'indirizzo indicato e pertanto il latore del plico contenente l'offerta - sia esso direttamente il fornitore con il corso particolare a mano, sia esso un'agenzia autorizzata – è tenuto a recarsi presso il secondo piano dello stabile e a rivolgersi direttamente ed esclusivamente all'Ufficio Protocollo. Nessun altro ufficio od operatore di

ISMETT è autorizzato a ritirare detti plichi; nel caso in cui il latore del plico consegna lo stesso ad ufficio diverso dal Protocollo, ISMETT non risponderà nell'ipotesi in cui eventualmente il plico non sia giunto all'Ufficio Protocollo in tempo utile e l'Impresa verrà conseguentemente esclusa dalla gara. Le Imprese concorrenti sono invitate a voler dare precise indicazioni in tal senso alle agenzie autorizzate cui si rivolgono per il recapito dei plichi. L'Ufficio protocollo di ISMETT è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00, orario continuato. Nel caso in cui il latore del plico dovesse trovare la portineria chiusa, può citofonare a "ISMETT SRL" oppure a "UPMC ITALY".

Il plico relativo all'offerta deve contenere, **a pena di esclusione dalla gara, 3 (tre) distinti plichi ciascuno, a sua volta, chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato nel modo sopradescripto**, recanti le seguenti indicazioni in relazione al rispettivo contenuto:

A) "Contiene i documenti per la partecipazione alla gara"

B) "Contiene l'offerta economica"

Nella busta contrassegnata con la **lettera "A"** devono essere inseriti i seguenti documenti:

D) Dichiarazione, resa dal titolare, nel caso di impresa individuale, o da un Legale Rappresentante dell'impresa se trattasi di società, ai sensi del DPR n. 445/2000, in carta semplice e sulla base del modello di cui all'allegato 2, contenente tutte le seguenti attestazioni, che saranno successivamente oggetto di verifica mediante l'acquisizione, presso le competenti Autorità, di idonea certificazione (**si ricorda che le dichiarazioni false verranno punite ai sensi del codice penale**):

1.1) di autorizzare ISMETT all'utilizzo dei dati personali ai sensi di legge;

1.2) denominazione dell'Impresa, codice fiscale e/o partita I.V.A., domicilio fiscale ed ufficio imposte dirette competente (comune, indirizzo, telefono e fax), numero dipendenti, numero Posizione e sede I.N.P.S., numero posizione INAIL, contratto collettivo applicato; iscrizione al registro della C.C.I.A.A o nel corrispondente registro professionale per le Imprese straniere; indicazione, specificando anche i rispettivi indirizzi di residenza, del titolare e del direttore tecnico se trattasi d'Impresa individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, del socio unico persona fisica, o del socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Il direttore tecnico va indicato qualora presente nell'organizzazione dell'Impresa concorrente e occorre specificarlo in ogni caso anche se tale figura coincida con la persona del legale rappresentante o di altro amministratore. **Laddove non sia prevista tale figura, occorrerà dichiarare tale circostanza;**

1.3) elencazione delle eventuali condanne penali riportate dai soggetti sopramenzionati ivi comprese quelle per le quali i soggetti interessati abbiano beneficiato della non menzione ad eccezione delle condanne che il concorrente non è tenuto ad indicare per effetto della previsione dell'Art. 38, comma 2, del D.Lgs. Nr. 163/2006 e s.m.i.;

1.4) di essere munita delle necessarie autorizzazioni, iscrizioni ad albi o registri a sensi di legge, per lo svolgimento dell'attività interessata dall'oggetto della presente gara;

1.5) l'inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al Decreto Legislativo Nr. 159/2011;

1.6) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'Art. 38, comma 1, del D.Lgs. Nr. 163/2006 e s.m.i. e che la condizione di esclusione di cui alla lettera c) del menzionato articolo non ricorre nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, soggetti che devono essere nominativamente riportati; oppure, nel caso di ricorrenza della cause di esclusione in ordine a detti, che l'Impresa abbia adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata specificando gli stessi;

1.7) che l'Impresa è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e i conseguenti pagamenti e che non ha, al riguardo, commesso violazioni gravi definitivamente accertate;

1.8) che l'Impresa è in regola con le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. Nr. 81/2008) e non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate nella materia di che trattasi;

1.9) che l'Impresa non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;

1.10) che l'Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge Nr. 68 del 12 marzo 1999;

1.11) che l'Impresa ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di tutti gli oneri derivanti dal rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro di cui alla documentazione di gara ed alla normativa vigente in materia;

1.12) di non aver mai subito una consolidata risoluzione contrattuale per inadempimento e/o per la cattiva qualità di prestazioni corrispondenti a quelle di cui alla presente gara; (la risoluzione contrattuale s'intende consolidata quando è stata accertata con sentenza passata in giudicato o qualora siano inutilmente scaduti i termini per proporre azione giudiziaria);

1.13) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti o dichiarazione alternativa ai sensi del comma 2 dell'Art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

1.14) che l'offerta presentata è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;

1.15) di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, con esclusione di ogni ipotesi di accordo con le altre imprese partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

1.16) di accettare incondizionatamente tutte le norme e condizioni previste da tutti i documenti relativi alla presente gara;

1.17) di acconsentire all'accesso, ex Legge Nr. 241/1990, a tutte le parti sia amministrative che economiche della documentazione prodotta, per ragioni attinenti alla gestione della procedura di gara, delle fasi successive all'espletamento della gara e/o per ragioni di giustizia salva la facoltà del concorrente, in sede di formulazione dell'offerta tecnica e/o economica o di giustificazione delle stesse, di indicare le parti delle stesse che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici e commerciali e fatta salva in ogni caso la previsione di cui all'Art. 13, comma 6, del Decreto Legislativo Nr. 163/2006 e s.m.i.;

1.18) di autorizzare espressamente ISMETT a inoltrare le comunicazioni di cui all'Art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché qualsivoglia altra comunicazione inerente la gara di che trattasi, nonché l'eventuale successivo rapporto contrattuale, a mezzo fax e/o a mezzo posta elettronica certificata, specificando i numeri di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica certificata che i competenti uffici di ISMETT sono all'uopo autorizzati ad utilizzare;

1.19) che l'Impresa si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e non sia, pertanto, in stato di liquidazione coatta, fallimento, concordato preventivo e, inoltre, non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;

1.20) che l'Impresa è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i relativi adempimenti e pagamenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

1.21) che non sussistono iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC (ex AVCP) per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;

1.22) che non ricorre, per l'Impresa, la causa di esclusione di cui all'Art. 1-bis, comma 14, della Legge Nr. 383/2001 e s.m.i. in quanto:

- non si è avvalsa dei piani individuali di emersione;
oppure, in alternativa,
- si è avvalsa dei piani individuali di emersione, ma il periodo di emersione si è concluso.

1.23) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'Art. 17 della Legge Nr. 55 del 19 marzo 1990;

1.24) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'Art. 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo Nr. 231 dell'8 giugno 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'Art. 36-bis, comma 1, del D.L. Nr. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla Legge Nr. 248 del 4 agosto 2006;

1.25) che nei tre anni successivi alla cessazione – a qualsiasi titolo - dell'incarico e/o del rapporto di lavoro autonomo o subordinato del personale di ISMETT e/o UPMC, che negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato, nell'interesse di ISMETT, poteri autoritativi e/o negoziali nei confronti dell'Impresa, non ha conferito incarichi a - e/o concluso contratti di lavoro autonomo o subordinato con – il predetto personale di ISMETT (e/o del socio gestore UPMC Italy S.r.l), a pena di esclusione;

1.26) di essere iscritti all'albo unico ex art. 106 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo nr. 385 del 1 settembre 1993 e ss.mm.ii) e comunque autorizzate all'esercizio dell'attività secondo le previsioni di cui all'art. 107 del Testo Unico Bancario.

La dichiarazione suddetta deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa o da altro soggetto autorizzato a impegnare l'Impresa verso terzi. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta altresì idonea procura.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia leggibile del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

2) Dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione di cui alle disposizioni sub lettera b), c) ed m) *ter* dell'art. 38 comma 1 del D. Lgs 163/2006 e smi rese da o per tutti i soggetti elencati nelle disposizioni medesime.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia leggibile del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

3) Il presente capitolato d'oneri, gli allegati n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 e relativi allegati allo stesso, sottoscritti in ogni pagina e compilati nelle parti di competenza.

Il capitolato speciale dovrà essere, inoltre, sottoscritto con firma multipla nell'ultima pagina in corrispondenza delle clausole ex artt. 1341 e 1342 c.c.; gli allegati 3 e 4 dovranno essere altresì compilati nelle parti di competenza.

4) Documento probante, conformemente alle prescrizioni di cui al comma 1 dell'articolo 75 del DLGS 163/06, una garanzia, pari al due per cento dell'importo di gara (iva esclusa) ovvero **euro 30.984,00** sotto forma di cauzione o di fideiussione. La garanzia deve avere validità per almeno duecentodieci (210) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e deve essere corredata dall'impegno del garante di concedere, nell'ipotesi in cui alla data di scadenza della garanzia provvisoria ancora non sia intervenuta la sottoscrizione del contratto, un rinnovo della garanzia provvisoria medesima per il periodo di ulteriori 90 giorni.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La cauzione dovrà altresì comprendere l'impegno del garante a corrispondere ad ISMETT gli importi eventualmente richiesti al garante medesimo ex art. 38, comma 2-bis, del D. Lgs 163/2006 e smi; detto comma è stato introdotto dall'art. 39 comma 1 del D.L. 90/2014 e quindi integrato dalla Legge n. 114/2014.

5) Documento probante, conformemente alla prescrizione del comma 8 dell'articolo 75 del D.Lgs 163/06, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui al capitolo 9 del presente Capitolato di gara qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;

6) Originale del certificato del casellario giudiziale, o dichiarazione sostitutiva, per il titolare ed il direttore tecnico, se trattasi d'impresa individuale, i legali rappresentanti, i soci ed il direttore tecnico, se trattasi di società in nome collettivo, i legali rappresentanti, i soci accomandatari ed il direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice, i legali rappresentanti, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci inferiore a quattro se trattasi di altro tipo di società o consorzio. Per il direttore tecnico il certificato del casellario giudiziale o la dichiarazione sostitutiva deve essere presentato qualora tale figura sia presente nell'organizzazione dell'impresa concorrente. La dichiarazione sostitutiva può essere resa anche da un rappresentante legale per gli altri soggetti suddetti qualora sia a diretta conoscenza di fatti, stati e qualità degli altri, altrimenti dovrà essere resa da ognuno di tali soggetti. Inoltre occorre produrre dichiarazione sostitutiva anche per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. L'impresa dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, ove sussistente.

7) Ricevuta di pagamento del contributo all'ANAC (ex Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici). Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet dell'Autorità **www.avcp.it**.

In caso di Associazione Temporanea di Imprese, il pagamento del contributo dovrà essere effettuato dall'Impresa capogruppo.

8) Documento denominato “PASSOE” rilasciato dal sistema “AVCPASS”;

Tutte le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere prodotte unitamente a copia fotostatica leggibile di un documento di identificazione in corso di validità del soggetto che ha sottoscritto le stesse.

In caso di Associazione Temporanea d'Imprese la documentazione di cui ai superiori punti 1), 2) e 6) deve essere presentata per ciascuna delle Imprese partecipanti al raggruppamento. I documenti di gara (superiore punto 3), timbrati e firmati da un legale rappresentante per ciascuna impresa facente parte del gruppo, possono essere prodotti in unica copia. Il PASSOE deve recare la sottoscrizione di tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento.

In caso di Associazione Temporanea d'Imprese la garanzia provvisoria e l'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva devono essere intestati a tutte le imprese del raggruppamento.

Le Associazioni Temporanee d' Impresa si riuniranno ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 163/2006. *A tal fine si precisa che è ammessa la partecipazione, oltre che ad Imprese singole, anche di banche e/o di intermediari finanziari iscritti all'albo unico ex art. 106 e comunque autorizzati all'esercizio dell'attività secondo le previsioni di cui all'art. 107 del Testo Unico Bancario temporaneamente raggruppati nonché di consorzi di banche e/o di intermediari finanziari nelle forme previste dall'ordinamento giuridico italiano, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento purché autorizzate dalla Banca d'Italia qualora previsto giuridicamente.*

Le imprese presenteranno nella busta contrassegnata con la lettera “A”, ove non ancora costituite in raggruppamento, apposita dichiarazione contenente l'impegno in caso di aggiudicazione a far parte del raggruppamento che dovrà essere costituito ai sensi e con le modalità di cui all'art. 37 del citato Decreto. Da tale dichiarazione dovrà risultare l'indicazione della Capogruppo e le parti dell'appalto che verranno eseguite da ciascuna Impresa partecipante al raggruppamento.

Le ATI eventualmente già formalmente costituite presenteranno, nella busta contrassegnata con la lettera “A”, l'originale o la copia autenticata dell'atto di costituzione.

In caso di Consorzi si osserveranno le vigenti norme di legge e verrà indicata, se del caso, l'Impresa che eseguirà il servizio per il Consorzio producendo tutta la relativa documentazione.

La Documentazione Amministrativa dovrà essere interamente redatta in lingua italiana in quanto lingua ufficiale della procedura. Saranno considerati equipollenti solo i documenti redatti in lingua straniera che siano accompagnati da traduzione asseverata.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/03, i dati personali vengono raccolti per le finalità strettamente connesse agli obblighi stabiliti da leggi, regolamenti e norme comunitarie e per lo svolgimento delle operazioni di gara. L'interessato può far valere nei confronti di ISMETT i diritti di cui all'art. 7, esercitati ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs n. 196/03.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità purché essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui sopra comporterà l'applicazione dell'art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 163/06 e smi. In particolare si assegnerà un termine perentorio di 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e/o documentazioni e/o sottoscrizioni necessarie indicando nella richiesta il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Verrà altresì richiesta, ai sensi del predetto comma 2-bis, la corresponsione di una somma pari a euro 1.549,167. Il relativo versamento sarà garantito dalla cauzione provvisoria, laddove la prima richiesta di pagamento rivolta all'impresa concorrente rimanga inevasa. Laddove, ai fini della corresponsione della sanzione, venga escussa la cauzione provvisoria, il concorrente, a pena di esclusione dalla gara, dovrà provvedere al reintegro della cauzione provvisoria medesima.

In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, ISMETT procederà all'esclusione del concorrente dalla gara. L'incameramento della cauzione, conseguente all'esclusione dalla gara, avverrà esclusivamente nell'ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito.

Nella busta contrassegnata con la lettera "B" deve essere inserita solo ed unicamente l'offerta economica.

L'offerta economica, redatta in carta semplice, deve essere formulata compilando lo schema riportato nella tabella che segue.

L'offerta deve:

- essere redatta in lingua italiana;

- essere incondizionata; **l'offerta condizionata viene esclusa dalla gara secondo quanto stabilito dal successivo capitolo 11;**
- indicare la ragione sociale, la sede, il numero di codice fiscale, il numero di partita IVA relativi all'impresa concorrente;
- indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio del suo titolare o del suo legale rappresentante o del procuratore autorizzato;
- essere sottoscritta in modo chiaro e leggibile dal titolare, quando si tratti di impresa individuale; da uno dei legali rappresentanti quando si tratti di società, dai legali rappresentanti di tutte le Imprese (o da persone munite di poteri di rappresentanza) quando si tratti di raggruppamento temporaneo;
- contenere la dichiarazione di disponibilità a mantenere valida l'offerta per 210 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- in caso di raggruppamento di Imprese o di consorzio deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole Imprese.
- eventuale intenzione di subappaltare parti di fornitura nei limiti consentiti dalla legge.

	A	B	C	D	E
	Descrizione	Importi Presunti Annui	Commissione di Factoring	Tasso Debitore	Valore Stimato
1	credito annuo presunto	€ 100.000.000,00	(inferiore a 0,22%)		B1 x C1
2	debito medio presunto	€ 25.000.000,00		(inferiore a 2,50%)	B2 x D2
3	costo presunto per annualità				E1 + E2
	costo presunto per 22 mensilità				E3/12 x 22

Ai fini della compilazione della sopra riportata tabella si precisa che:

- a. Il concorrente dovrà indicare in tabella il tasso debitore annuo massimo “spread” (**che deve essere necessariamente inferiore a punti 2,50%**) che il concorrente medesimo si impegna, in caso di eventuale aggiudicazione, ad applicare all'effettivo utilizzo dell'anticipazione di cassa; dovrà essere espresso come punti percentuali con un numero massimo di decimali pari a 2 (due); non saranno presi in considerazione i numeri decimali a partire dal terzo, senza arrotondamento alcuno i numeri decimali saranno troncati a partire dal terzo.
- b. Il concorrente dovrà indicare in tabella la Commissione di Factoring (**che deve essere necessariamente inferiore a punti 0,22%**) che il concorrente medesimo si impegna, in caso di eventuale aggiudicazione, ad applicare all'effettivo valore dei crediti che risulteranno ceduti nel periodo di vigenza del contratto; dovrà essere espressa come punti percentuali con un numero massimo di decimali pari a 2 (due); non saranno presi in considerazione i numeri decimali a partire dal terzo, senza arrotondamento alcuno i numeri decimali saranno troncati a partire dal terzo.

Il concorrente medesimo completerà la tabella con le operazioni sopra rappresentate.

Il valore che verrà preso in considerazione al fine di individuare il prezzo complessivamente più basso è quello relativo al “costo presunto per 22 mensilità” (E3/12 x 22).

Si precisa che **all'art. 5** dell'Allegato n. 1 viene riportata la sovrastante tabella che sintetizza il calcolo effettuato da ISMETT per il computo della base d'asta.

Verranno escluse dalla gara offerte al rialzo o alla pari rispetto alla base d'asta complessiva pari ad euro 1.549.166,67 (oltre IVA se dovuta). Verranno escluse dalla gara offerte contemplanti una commissione di factoring pari o superiore a 0,22%; verranno escluse dalla gara offerte contemplanti un tasso debitore pari o superiore a 2,50%.

I corrispettivi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri, nessuno escluso, connessi all'avvio dell'appalto e alla conduzione del medesimo. Nessun ulteriore importo, a qualsivoglia titolo, sarà dovuto all'aggiudicatario dell'appalto (con la sola esclusione dell'IVA se dovuta).

Verranno escluse altresì le offerte plurime.

Tutto quanto contenuto nella busta B dovrà essere interamente redatto in lingua italiana in quanto lingua ufficiale della procedura. Saranno considerati equipollenti solo i documenti redatti in lingua straniera che siano accompagnati da traduzione asseverata.

Si segnala che, qualora si riscontrino nella busta A e/o B irregolarità essenziali – non suscettibili però di determinare comunque l'esclusione immediata del concorrente si procederà ad applicare l'art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 163/06 e smi. In particolare si assegnerà un termine perentorio di 10 giorni affinché siano sanate le irregolarità essenziali. Verrà altresì richiesta, ai sensi del predetto comma 2-bis, la corresponsione di una somma pari a euro 1.549,167. Il relativo versamento sarà garantito dalla cauzione provvisoria, laddove la prima richiesta di pagamento rivolta all'impresa concorrente rimanga inevasa. Laddove, ai fini della corresponsione della sanzione, venga parzialmente escussa la cauzione provvisoria, il concorrente, a pena di esclusione dalla gara, dovrà provvedere al reintegro della cauzione provvisoria medesima.

In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, ISMETT procederà all'esclusione del concorrente dalla gara. L'incameramento della cauzione, conseguente all'esclusione dalla gara, avverrà esclusivamente nell'ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito.

Nei riguardi di ciascun concorrente non potrà essere applicata, nel corso della procedura, la sanzione di cui al predetto art. 38, comma 2-bis, per più di una volta indipendentemente dal numero di irregolarità essenziali riscontrate e dalla busta (A oppure B) nell'ambito della quale dette irregolarità essenziali vengono riscontrate.

Si avverte che non sono ammesse offerte alternative e/o plurime e, pertanto, può essere presentata solo un'offerta.

CAP. 11 Svolgimento della gara

La procedura di gara di cui al presente Capitolato, con aggiudicazione a favore dell'offerta avente il prezzo più basso, si svolge in seduta pubblica.

In seduta pubblica, il giorno **26 gennaio 2016 alle ore 10.00** (salvo variazioni di giorno che saranno rese note sul sito web www.ismett.edu che le Imprese interessate sono invitate all'uopo a controllare) il Presidente di seggio, alla presenza del Notaio rogante, previa presa d'atto dei plichi pervenuti entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte e verifica della integrità degli stessi, procederà all'apertura dei plichi pervenuti, alla verifica del loro contenuto, all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (buste A) ed alla verifica che siano in esse contenuti tutti i documenti richiesti e che detti documenti siano completi e compilati in modo conforme a quanto richiesto ed alle vigenti disposizioni di legge.

Se del caso, (con riferimento ai contenuti della busta A) si procederà ad espletare la procedura di cui all'art. 38 comma 2-bis del D. Lgs 163/2006 e smi; in questo caso la documentazione prodotta in sanatoria dai concorrenti sanzionati verrà aperta in seduta pubblica (eventuale 2^a seduta pubblica).

Si procederà successivamente ad aprire le Buste B contenenti le offerte economiche delle Imprese ammesse e a dare pubblica lettura dei corrispettivi complessivi offerti da ciascun partecipante ammesso a questa fase di gara.

Il valore che verrà preso in considerazione al fine di individuare il prezzo complessivamente più basso è quello relativo al "costo presunto per 22 mensilità".

Verranno escluse dalla gara offerte contemplanti un costo presunto per 22 mensilità pari o superiore a euro 1.549.166,67 (oltre IVA se dovuta). Verranno escluse dalla gara offerte contemplanti una commissione di factoring pari o superiore a 0,22%; verranno escluse dalla gara offerte contemplanti un tasso debitore pari o superiore a 2,50%.

Verrà quindi redatta la relativa graduatoria sulla base del prezzo più basso offerto.

In caso di offerte pari, si procederà ad esperire la procedura migliorativa prevista all'art. 77 del R.D. n.

827/1924 e, solo nell'ipotesi in cui nessuna delle Imprese interessate sia adeguatamente rappresentata in seduta di gara, si procederà a sorteggio. A tal fine è necessario che la persona presente per il concorrente sia munito di procura notarile per atto pubblico con espressa menzione del potere di migliorare l'offerta del concorrente ex art. 77 R.D. n. 827/1924.

Saranno escluse, immediatamente e senza applicazione dell'art. 38 comma 2-bis del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., le offerte che siano inficiate dai seguenti vizi:

- plico di offerta pervenuto oltre i termini previsti dal presente capitolato;
- plico di offerta pervenuto in maniera gravemente lacerata tale da pregiudicare la segretezza dell'offerta;
- mancanza delle due distinte buste all'interno del plico contenente l'offerta;
- offerta espressamente condizionata; a tal proposito si precisa che non verrà considerata condizionata l'offerta che, in qualunque parte della documentazione prodotta (busta A, e/o busta B), al suo interno contenga disposizioni che siano in contrasto tra loro; pertanto, a fronte della dichiarazione di accettazione incondizionata della legge di gara e della produzione dei documenti di gara sottoscritti per accettazione, l'inserimento di condizioni contrastanti con i contenuti della legge di gara determinerà il soccorso istruttorio assistito (art. 38 comma 2-bis);
- in tutti gli altri casi in cui la legge preveda l'esclusione dalla gara o in tutti gli altri in cui il vizio vada ad inficiare direttamente i contenuti specifici delle offerte tecnica ed economica in maniera tale da risultare non coerente con i principi del diritto degli appalti pubblici e l'applicazione del soccorso istruttorio assistito (art. 38, comma 2-bis del D. Lgs n. 163/2006).
- offerte contemplanti un costo presunto per 22 mensilità pari o superiore a euro 1.549.166,67 (oltre IVA se dovuta) ; offerte contemplanti una commissione di factoring pari o superiore a 0,22%; offerte contemplanti un tasso debitore pari o superiore a 2,50%.
- offerte alternative e/o plurime.

Previa raccolta di eventuali osservazioni o reclami dei presenti, di quanto sopra sarà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente di Seggio e dal Notaio.

Il verbale di gara non tiene luogo di contratto.

Successivamente alla chiusura della seduta di gara, verrà esperita la procedura di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86 e seguenti del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. ISMETT si riserva espressamente la facoltà prevista all'art. 88, comma 7, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i ovvero di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte nei limiti previsti dalla norma medesima.

Determinata, in esito alle sopradette operazioni, la graduatoria definitiva, si procederà ad avviare il processo di formalizzazione dell'aggiudicazione.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida.

La presentazione dell'offerta è immediatamente vincolante per l'Impresa aggiudicataria, mentre ISMETT è vincolato solo con l'aggiudicazione definitiva, salvo il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 11, comma 10-ter, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ISMETT si riserva di non affidare la fornitura di che trattasi qualora il prezzo offerto non sia ritenuto congruo rispetto alle quotazioni di mercato o a fronte di qualsiasi altra motivazione di pubblico interesse.

Si procederà ad aggiudicare il servizio di che trattasi anche in presenza di una sola offerta valida.

CAP. 12 - Adempimenti successivi all'espletamento della gara e penale nel caso di ritardata attivazione del servizio

Contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria e ai fini del perfezionamento dell'aggiudicazione definitiva, verrà richiesto all'impresa individuata quale migliore offerente che abbia previamente superato l'eventuale verifica dell'offerta anormalmente bassa, di presentare, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta medesima, i sottoelencati documenti:

- Codice di condotta aziendale firmato per presa visione e accettazione;
- Allegati inerenti la Privacy compilati e firmati per presa visione e accettazione;
- Idonea documentazione, a dimostrazione dei requisiti di cui al punto 1.26 del cap. 10 dichiarato in sede di partecipazione alla gara;
- Cauzione definitiva di cui al capitolo 8;
- Tutti i documenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

- qualsiasi altro documento che sia richiesto direttamente o indirettamente dalle previsioni del presente capitolato (atto di costituzione del R.T.I., etc.) o dalla legge.

Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, dovranno altresì ottemperare alle prescrizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

Entro il predetto termine dovrà, comunque, essere prodotto ogni altro documento eventualmente richiesto.

Trascorso inutilmente tale termine, ISMETT potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria e allo scorrimento della graduatoria.

Si farà luogo all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria nel caso in cui ISMETT accerti che l'impresa aggiudicataria non è in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e/o per l'assunzione dell'appalto.

Sia nell'ipotesi di revoca che di annullamento, ISMETT provvederà ad aggiudicare la gara ad altra Impresa.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata, oltre che all'effettiva e tempestiva produzione da parte dell'Impresa di tutto quanto sopra detto, altresì, all'acquisizione d'ufficio da parte di ISMETT, di tutte le certificazioni attestanti l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e smi.

Si farà luogo all'annullamento dell'aggiudicazione nel caso in cui ISMETT accerti che l'impresa aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e/o per l'assunzione dell'appalto. In caso di revoca o di annullamento dell'aggiudicazione provvisoria, ISMETT provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, ad aggiudicare ad altra Impresa secondo graduatoria e, se del caso, ad effettuare la segnalazione all'Autorità Anticorruzione (ANAC).

ISMETT si riserva l'esecuzione in urgenza durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter del citato art. 11 qualora la mancata esecuzione immediata del contratto determini un grave danno all'interesse pubblico.

Sarà cura di ISMETT prendere contatti con l'Impresa aggiudicataria per la formalizzazione del vincolo contrattuale. **Ai fini della formalizzazione del vincolo contrattuale e a pena di decadenza dall'aggiudicazione, dovrà essere prodotto dall'Impresa aggiudicataria il deposito cauzionale definitivo di cui al superiore capitolo 8.**

L'Impresa aggiudicataria deve essere in condizione di dare decorrenza al contratto entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto o comunque dall'aggiudicazione definitiva immediatamente esecutiva nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. Nel caso di ritardo rispetto al suddetto termine potrà essere applicata da parte di ISMETT, previa valutazione dei motivi del ritardo, una penale pari all'1 per mille dell'importo complessivo di aggiudicazione IVA esclusa per ciascun giorno di ritardo, salvo il rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge (art. 145 DPR 207/2010 e smi). Nel caso di ritardo superiore a 10 giorni ISMETT si riserva di risolvere il contratto e scorrere la graduatoria.

Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla formalizzazione del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario. A carico dell'aggiudicatario saranno, altresì, poste le spese di pubblicazione sui giornali dell'estratto del bando e dell'avviso di aggiudicazione. Saranno invece a carico di ISMETT, così come specificato all'art. 2 dell'allegato 1, le spese notarili connesse all'atto di cessione dei crediti.

La condizione di cui al punto 1.25 dell'autodichiarazione di cui al cap. 10 dovrà permanere al momento della sottoscrizione del contratto e anche in costanza del rapporto contrattuale nonché delle eventuali prestazioni accessorie. Con la partecipazione alla gara, ciascun concorrente si impegna al rispetto delle previsioni contenute nell'Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. Nr. 165/2001; in caso di violazione della predetta norma saranno applicate le sanzioni ivi previste.

CAP. 13 - Finanziamento

Il finanziamento della spesa necessaria per il servizio previsto nella presente gara avverrà tramite l'utilizzo di fondi del Bilancio Aziendale.

CAP. 14 - Foro Competente

Per tutte le controversie è competente esclusivamente il foro di Palermo.

CAP. 15 - Disposizioni finali e di rinvio

ISMETT si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non procedere all'aggiudicazione, per motivi di pubblico interesse, senza diritto per i partecipanti ad alcuna forma risarcitoria o di indennità.

ISMETT si riserva, inoltre, la possibilità di non aggiudicare la gara se le condizioni economiche offerte non risultino convenienti in relazione al confronto con le condizioni di fornitura praticate ad altre strutture ospedaliere del territorio per beni e servizi con caratteristiche simili o, comunque, con le condizioni praticate sul territorio evincibili, tra l'altro, anche da Convenzioni Consip o da gare consorziate eventualmente attive al riguardo.

Le informazioni complementari relative alla gara di cui al presente Capitolato possono essere richieste al Dipartimento Acquisti dell'ISMETT con nota da inviare **esclusivamente** via fax al numero 091.21.92.582 **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 gennaio 2016.**

ISMETT si riserva di non pubblicare chiarimenti e precisazioni oltre le ore **12.00 del 14 gennaio 2016.**

Per quanto non espressamente previsto nei documenti della presente procedura, si fa espresso rinvio alla legislazione vigente in materia ed alle disposizioni del Codice Civile, se e in quanto applicabili.

A tutti gli effetti la fornitura disciplinata dal **presente capitolato viene considerata "pubblica fornitura".**

Il presente capitolato si compone di:

n. 15 capitoli articolati su 14 pagine; n. 4 allegati (Allegato 1 composto da n. 1 Pagina; Allegato 2 composto da n. 4 pagine; Allegato 3 composto da n. 2 pagine; Allegato 4 composto da n. 2 pagine).

Letto, approvato, confermato e sottoscritto

Ai sensi e per gli effetti della norma di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile vengono espressamente approvate (timbro e firma) ed accettate le seguenti clausole:

CAP. 1 obbligo accettazione proroga di 120 giorni

Timbro e firma

CAP. 1 ISMETT ha la facoltà di recedere dal contratto stipulato in esito alla presente procedura, in qualsiasi momento nel corso della sua durata, ai sensi della norma di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1373 e 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. Tale facoltà non è concessa all'aggiudicatario.

Timbro e firma

CAP. 6 " Si precisa altresì che l'Impresa aggiudicataria, **non potrà in nessun caso interrompere i servizi, neanche nell'ipotesi di presunto mancato pagamento da parte di ISMETT di importi fatturati antecedentemente ai 30 giorni.** Un'interruzione dei servizi, anche nel caso sopra citato, equivarrebbe ad un'interruzione di pubblica fornitura, esponendo dunque l'Impresa che se ne rendesse responsabile a tutte le conseguenze civili e penali prescritte dalla legislazione italiana".

Timbro e firma

CAP. 12 L'Impresa aggiudicataria deve essere in condizione di dare decorrenza al contratto entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla stipula contrattuale. Nel caso di ritardo rispetto ai termini convenuti potrà essere applicata da parte di ISMETT, previa valutazione dei motivi del ritardo, una penale pari all'1 per mille dell'importo complessivo di aggiudicazione IVA esclusa per ciascun giorno di ritardo, salvo il rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge (art. 145 DPR 207/2010 e smi). Nel caso di ritardo superiore a 10 giorni

ISMETT si riserva di risolvere il contratto e scorrere la graduatoria.

Timbro e firma

CAP. 14 “Per tutte le controversie è competente esclusivamente il foro di Palermo.”

Timbro e firma

CAP. 15 “ISMETT si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non procedere alla aggiudicazione, per motivi di pubblico interesse, senza diritto per i partecipanti ad alcuna forma risarcitoria o di indennità. ISMETT si riserva, inoltre, la possibilità di non aggiudicare la gara se le condizioni economiche offerte non risultino convenienti in relazione al confronto con le condizioni di fornitura praticate ad altre strutture ospedaliere del territorio per beni e servizi con caratteristiche simili o, comunque, con le condizioni praticate sul territorio evincibili, tra l’altro, anche da Convenzioni Consip o da gare consorziate eventualmente attive al riguardo”.

Timbro e firma

Firmato Prof. Bruno Gridelli
Direttore dell’Istituto